

Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse =
Gazetta militare svizzera

Band: 67=87 (1921)

Heft: 19

Vereinsnachrichten: Regolamento della Commissione di studio della Società Svizzera
degli Ufficiali

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

X. Tenuta ed indennità di viaggio.

Art. 27.

Alle assemblee della società gli Ufficiali assistono in uniforme. Gli Ufficiali del Landsturm possono intervenire in borghese.

Art. 28.

La cassa indennizza:

a) le spese di trasporto ai delegati, ai membri del Comitato centrale, ai revisori dei conti, ai membri delle commissioni speciali e della giuria dei concorsi.

XI. Revisione degli statuti.

Art. 29.

La revisione degli statuti ha luogo dietro proposta del Comitato centrale o dietro domanda di una o più sezioni aventi diritto ad almeno 20 delegati, assieme.

Il tenore delle modificazioni dev' essere comunicato alle sezioni dal Comitato centrale almeno due mesi prima dell' assemblea dei delegati convocata per deliberare su dette modificazioni.

La revisione degli statuti non è valida se non è votata dai due terzi dei delegati presenti.

XII. Scioglimento della società.

Art. 30.

Lo scioglimento della società può essere pronunciato dietro proposta del Comitato centrale o domanda di una o più sezioni aventi diritto assieme ad almeno 20 delegati, dal voto di $\frac{2}{3}$ delle sezioni e di $\frac{2}{3}$ dei delegati presenti.

In caso di scioglimento l'attivo sociale verrà versato all' istituzione federale Winkelried.

XIII. Disposizioni transitorie.

Art. 31.

L'esercizio 1919/22 sarà chiuso col 31 marzo 1922.

Il Comitato centrale attualmente in carica resta in funzione fino alla data dell' assemblea generale ordinaria del 1922.

Approvato dall' assemblea dei delegati straordinaria di Olten del 5 giugno 1921.

Per il Presidente:
P. Ronus, magg.

Il Segretario:
K. Iselin, capit.

Regolamento della Commissione di studio della Società Svizzera degli Ufficiali.

Art. 1.

La Commissione di studio è composta d'un rappresentante del Comitato centrale, che la presiede, del Segretario centrale che tiene il processo verbale e dei rappresentanti delle sezioni. Ogni sezione cantonale designa un rappresentante. Nei cantoni dove non esiste una società cantonale, le sezioni locali designano in comune un rappresentante.

Le società divisionarie e le società delle armi sono ugualmente autorizzate a designare un delegato se esse comprendono più cantoni.

Gli altri membri delle sezioni possono assistere alle sedute della Commissione di studio con voto consultativo.

Art. 2.

Il Comitato centrale convoca la Commissione di studio quando le circostanze lo esigono o quando 4 membri ne facciano domanda.

Art. 3.

Il Comitato centrale può domandare anche per iscritto una decisione della Commissione di studio.

Art. 4.

La Commissione di studio:

1. studia le questioni militari che si presentano e organizza il lavoro per la discussione nelle sezioni.
2. prende decisioni su queste questioni dopo che le sezioni le abbiano mandato il loro rapporto. Le relazioni che non giungessero entro il termine prestabilito dal Comitato centrale possono non essere prese in considerazione.

Art. 5.

Le decisioni devono essere accettate dai $\frac{2}{3}$ dei votanti. Il Presidente partecipa alla votazione. Il Segretario ha voto consultativo.

Art. 6.

Il Comitato centrale può presentare un ricorso all'assemblea dei Delegati entro 30 giorni contro una decisione della Commissione di studio. Lo stesso diritto spetta a 4 membri della Commissione di studio o ad una o più sezioni aventi diritto insieme ad almeno 20 delegati. In tal caso il Comitato centrale convoca entro due mesi un'assemblea straordinaria di Delegati. Il termine di ricorso all'assemblea dei Delegati può essere ridotto a 5 giorni se $\frac{4}{5}$ dei membri della Commissione di studio si pronunciano per questa decisione.

Art. 7.

Non si prescrive nessuna tenuta per le sedute della Commissione di studio.

Art. 8.

La cassa centrale però bonifica solamente il biglietto calcolato a tassa militare anche a quei membri che si presentassero in borghese, alle sedute.

Approvato dall'assemblea straordinaria dei Delegati di Olten del 5 giugno 1921.

Per il Presidente:
P. Ronus, magg.

Il Segretario:
K. Iselin, capit.

Sektionsberichte.

(Mitgeteilt vom Zentralvorstand.)

Die Offiziersgesellschaft Weinfelden und Umgebung hat sich am 25. Februar 1921 neu konstituiert. Sektionsvorstand: Präsident: Hauptm. J. Forster, Aktuar: Lieut. Max Munz, Kassier: Lieut. Ed. Germann.

Tätigkeit: Zweimonatlicher Reitkurs, 8 Teilnehmer. 2 Vereinsversammlungen und 2 Schießübungen (Pistolen und Revolver). Mitgliederbestand: 22.
